Ambiente: Rapporto ISS COVID-19 n. 9/2020 – Indicazioni ad interim sulla gestione dei fanghi di depurazione per la prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2. Versione del 3 aprile 2020

scritto da Maria Rosaria Zappile | Aprile 15, 2020

Disponibile sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) un rapporto contenente "**Indicazioni *ad interim* sulla gestione dei fanghi di depurazione per la prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2. Versione del 3 aprile 2020.**".

Questo documento, che descrive le modalità operative per la gestione dei fanghi di depurazione, dal recupero al trattamento, smaltimento o riutilizzo, è indirizzato sia ai gestori del servizio idrico integrato, inclusi gli operatori degli impianti di depurazione, sia alle autorità ambientali e sanitarie che operano su tutto il territorio nazionale. Vengono fornite raccomandazioni relative alle modalità di smaltimento dei fanghi trattati, nel rispetto delle prescrizioni normative di riferimento e limitatamente alle circostanze contingenti di emergenza della pandemia COVID-19 in corso. Raccomandiamo la lettura alle imprese interessate.

https://www.iss.it/rapporti-covid-19/-/asset_publisher/btw1J82wtYzH/content/id/5325516?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH_redirect=https

%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Frapporti-covid-19%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH%26p_p_lifecycle%3D0%

Emergenza COVID-19/ DPCM 10 aprile 2020 INDICAZIONI PREFETTURA DI SALERNO procedura obbligatoria per INVIO COMUNICAZIONE prosecuzione attività produttiva.

scritto da Marcella Villano | Aprile 15, 2020

In riferimento DPCM 10 aprile 2020 di cui abbiamo dato notizia, la **Prefettura di Salerno** ha pubblicato sul proprio sito **specifiche indicazioni**.

Per le istanze già presentate, ai sensi del D.P.C.M. 22 marzo 2020 e Decreto MISE 25 marzo 2020, le aziende non devono effettuare nuova comunicazione (a meno che si renda necessario comunicare significative variazioni e/o integrazioni rispetto a quanto già comunicato) e le attività potranno continuare, salvo provvedimento di sospensione, che sarà adottato dopo l'istruttoria in corso e notificato all'azienda interessata.

Per quanto concerne, invece, le nuove disposizioni, le **attività produttive industriali e commerciali** sono sospese, ad eccezione di quelle elencate nell'allegato 3 del DPCM 10 aprile 2020, che **non sono tenute a comunicare nulla alla Prefettura in quanto autorizzate per legge.**

Le **attività funzionali** ad assicurare **la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3**, nonché delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali **devono fare comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi, secondo la procedura di seguito descritta**

Il Prefetto, in questi casi, non rilascia provvedimento autorizzatorio alla continuità dell'attività e le ditte sono autorizzate a proseguire, salvo provvedimento di sospensione, che sarà adottato previa istruttoria e notificato all'azienda interessata.

Lo stesso iter vale per le **aziende degli impianti a ciclo produttivo continuo, per l'industria dell'aerospazio** e della difesa (incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico) nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale

Per le attività produttive sospese è ammesso, previa

comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o di terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, manutenzioni e attività conservative; gestione dei pagamenti; pulizia/sanificazione, spedizione/ricezione di merci/beni /forniture in magazzino.

Procedura obbligatoria per effettuare la comunicazione

La procedura obbligatoria da seguire per comunicare la prosecuzione dell'attività produttiva/commerciale nei casi sopra descritti (art. 2, comma 3/6/7/12 del D.P.C.M. 10 aprile 2020) **DEVE** essere effettuata – **A PENA DI IRRICEVIBILITA'**– secondo le modalità di seguito indicate:

1. Occorre compilare, in ogni sua parte, il modulo presente al seguente link: **https://forms.gle/jkWgrzsNEtfZBYHc9** (operativo a partire dal 14 aprile 2020);
2. Dopo aver ultimato la compilazione, cliccare sul pulsante "Invia": il modulo compilato verrà trasmesso all'indirizzo *e-mail* (di posta elettronica ordinaria o di posta elettronica certificata in grado di ricevere anche e-mail ordinarie) che verrà indicato dal compilatore;
3. La *e-mail* ricevuta conterrà il modulo riepilogativo che dovrà essere salvato sul proprio pc in formato *pdf* e firmato con firma digitale o con firma autografa del titolare o dal legale rappresentante (in quest'ultimo caso allegando obbligatoriamente copia del documento di identità in corso di validità);
4. Il modulo riepilogativo in formato pdf, debitamente firmato – unitamente agli eventuali allegati necessari a dimostrare quanto dichiarato – dovrà essere trasmesso ai seguenti indirizzi:
 protocollo.prefsa@pec.interno.it
 continuaziende.salerno@gmail.com

indicando nell’oggetto la parola chiave **“CONTINUAZIENDE: ”** seguita dalla **denominazione dell’impresa .**

Le comunicazioni effettuate in modo diverso dalla procedura sopra descritta saranno considerate irricevibili.

Per eventuali quesiti di carattere tecnico sull’applicazione del D.P.C.M. 10 aprile 2020 e/o sull’inoltro della comunicazione è possibile scrivere ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo e-mail continuaziende.salerno@gmail.com , indicando nell’oggetto la DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA e la parola QUESITO.

Allegato

comunicato stampa e istruzioni nuovo DPCM 10 aprile 2020 corretto (2)

Emergenza COVID-19/Piano Regione Campania: contributo a fondo perduto a microimprese. Domande a partire dal 20 aprile pv

scritto da Marcella Villano | Aprile 15, 2020

Informiamo che è stato pubblicato sul sito della Regione Campania, l'avviso a favore delle microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi per la concessione di un bonus a fondo perduto una tantum di € 2.000,00 previsto nel Piano Socio Economico di cui abbiamo dato notizia con nostre precedenti comunicazioni.

Possono presentare domanda le microimprese con sede in Campania, con un fatturato inferiore a € 100.000,00 e che occupano meno di 10 addetti.

Il contributo **è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie emanate a livello nazionale per fronteggiare la crisi economica causata dall'emergenza sanitaria da Covid-19,** ivi comprese le indennità erogate dall'Inps, mentre non è cumulabile con le altre agevolazioni previste dal Piano regionale e con i bandi emanati a gennaio scorso per l'artigianato, il commercio e il commercio ambulante.

Le **domande dovranno essere compilare on line**, previa registrazione, al sito http://conleimprese.regione.campania.it e **inviate** mediate

procedura telematica **a partire dal prossimo 20 aprile.**

Allegati

dd-136-bando

all-3-domanda-bonus-intermediario

all-2-modello-domanda-bonus-microimprese

all-1-avviso-bonus-microimprese-ultima-versione

Emergenza Covid-19: Lavoratori beneficiari della CIGO, dell'assegno ordinario e della CIG in deroga con causale "COVID-19 nazionale". Modifiche introdotte dall'articolo 41 del decreto-legge n. 23/2020 – messaggio INPS n.1607/2020

scritto da Francesco Cotini | Aprile 15, 2020

Come noto, l'art. 41 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha previsto che le disposizioni di cui agli articoli 19 e 22 del decreto-legge n. 18/2020 si applicano anche ai lavoratori

assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Pertanto, come chiarito dal messaggio INPS n. 1607 del 14 aprile u.s., le prestazioni di cassa integrazione salariale ordinaria, di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga con causale “COVID-19 nazionale”, disciplinate nella circolare n. 47 del 28 marzo 2020, sono riconoscibili, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata complessiva non superiore a 9 settimane, anche ai lavoratori che alla data del 17 marzo 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione.

Ai fini della sussistenza di tale requisito, resta fermo che, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

Le aziende che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID- 19 nazionale”, possono inviare una domanda integrativa, con la medesima causale e per il medesimo periodo originariamente richiesto, con riferimento ai lavoratori che non rientravano nel novero dei possibili beneficiari della prestazione, in virtù di quanto previsto dagli articoli 19 e 22 del decreto-legge n. 18/2020 prima della novella introdotta dall’articolo 41 del decreto legge n. 23/2020. La domanda integrativa, inoltre, deve riguardare lavoratori in forza presso la stessa unità produttiva oggetto della originaria istanza.

L’Istituto precisa che con riferimento alle domande integrative di assegno ordinario, per consentirne la corretta gestione, nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata.

Il termine di scadenza della trasmissione delle domande integrative è fissato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e decorre dalla data del 14 aprile 2020 (data di pubblicazione del messaggio INPS n. 1607/2020).

Allegato

Messaggio numero 1607 del 14-04-2020

Emergenza COVID-19/Accordo PI Confindustria – Genertec Italia per fornitura mascherine FFP2 (WN E680/952). Nuova offerta per aziende associate. NON

PREVISTI ORDINI MINIMI

scritto da datiweb | Aprile 15, 2020

In riferimento all'Accordo di partnership tra Piccola Industria Confindustria e Genertec Italia, riportiamo di seguito la nuova offerta che NON prevede ordini minimi

Tipologia	FFP2 (WN E680/952)
Lotto	250.000 pezzi
Prezzo	2,5 euro + Iva

MODALITÀ DI ORDINE

Le richieste dovranno essere inviate direttamente all'email: ORDER@GENERTECITALIA.IT e in copia anche a fornituracovid@confindustria.it, indicando inoltre **l'Associazione di Confindustria di appartenenza,** nell'oggetto **nome azienda** e "**Accordo Confindustria**", e a m.villano@confindustria.sa.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento avverrà prima della consegna, dietro l'invio di fattura profroma. Non effettuare alcun pagamento prima della ricezione della fattura proforma.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Le forniture saranno eseguite fino all'esaurimento delle

predette quantità e in caso di ordini superiori alla quantità disponibile, la Società stabilirà le modalità di ripartizione dei quantitativi tra le richieste ricevute e non evase con Confindustria, **al fine di dare priorità ad aziende del settore sanitario e ad aziende produttive** ed evitando comportamenti speculativi di rivendita.

GENERTEC fornisce DPI e DM a norma CE con relative certificazioni e schede tecniche che saranno fornite alle aziende al momento dell'ordine. In caso di prodotti non rispondenti alle normative europee, l'importazione avviene in ogni caso secondo le normative vigenti e sotto la piena ed esclusiva responsabilità di GENERTEC, in caso di resa in Italia. In caso di resa FOB Cina, GENERTEC fornisce tutta la documentazione necessaria e richiesta dall'importatore.

Ricordiamo, infine, che questi Accordi prevedono la donazione del 20% dell'ammontare totale di mascherine chirurgiche dalle imprese, che viene messo a disposizione del Commissario Straordinario dall'importatore dopo che quest'ultimo ha effettuato gli opportuni controlli di conformità. E comunque possibile effettuare ordinativi da donare interamente, sempre tramite il Commissario, a sostegno della capacità del Paese di rispondere al Covid19.

Emergenza COVID-19/DL

Liquidità Circolare Agenzia delle Entrate: chiarimenti su misure fiscali.

scritto da Marcella Villano | Aprile 15, 2020

Alleghiamo la Circolare pubblicata ieri dall'Agenzia delle Entrate con cui vengono forniti chiarimenti sulle misure fiscali recate dal DL Liquidità (DL 8 aprile 2020, n. 23).

SOSPENSIONE DI VERSAMENTI TRIBUTARI

AMBITO APPLICATIVO

RISPOSTE A QUESITI

QUESITO n. 1. Riduzione del fatturato per la sospensione dei versamenti

QUESITO 2. Sospensione dei versamenti per le imprese agricole

QUESITO n. 3. Tipologia di enti a cui si applica la sospensione dei versamenti

QUESITO n. 4. Verifica delle condizioni per la sospensione per enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale

QUESITO n. 5. Verifica della condizione del calo del fatturato

QUESITO n. 6. Verifica della diminuzione del fatturato per contribuenti che liquidano l'IVA trimestralmente

QUESITO n. 7. Calcolo del fatturato da parte degli autotrasportatori

QUESITO n. 8. Sospensione dei versamenti delle rate successive alla prima, in caso di rateazione del saldo e versamento della prima rata il 16 marzo 2020

PROROGA SOSPENSIONE RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI

AMBITO APPLICATIVO

CALCOLO DEGLI ACCONTI IRPEF, DELL'IRES E DELL'IRAP

AMBITO APPLICATIVO

RISPOSTE A QUESITI

QUESITO n. 1: Ravvedimento operoso in caso di insufficiente o omesso versamento

QUESITO n. 2: Acconti successivi a quelli di giugno 2020

RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI NEI CONFRONTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

AMBITO APPLICATIVO

6 TERMINI DI CONSEGNA E DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2020

AMBITO APPLICATIVO

RISPOSTE A QUESITI

QUESITO n. 1: Termine per la trasmissione telematica delle CU su redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata

7 PROROGA DEI CERTIFICATI, IN MATERIA DI APPALTI, EMESSI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

AMBITO APPLICATIVO

8 TERMINI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

AMBITO APPLICATIVO

RISPOSTE A QUESITI

QUESITO: Sospensione del termine quinquennale

9 ASSISTENZA FISCALE A DISTANZA

AMBITO APPLICATIVO

RISPOSTE A QUESITI

QUESITO n. 1: Trasmissione telematica e autorizzazione all’accesso alla dichiarazione precompilata 730/2020

10 SEMPLIFICAZIONI PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

AMBITO APPLICATIVO

11 TRATTAMENTO FISCALE DELLA CESSIONE GRATUITA DI FARMACI AD USO COMPASSIONEVOLE

AMBITO APPLICATIVO .

12 PROCESSO TRIBUTARIO E NOTIFICA DEGLI ATTI SANZIONATORI RELATIVI AL CONTRIBUTO UNIFICATO

RISPOSTE A QUESITI

QUESITO n.1: Depositi o notifiche in modalità analogica

13 CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE E PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

13.1 AMBITO APPLICATIVO

Allegato

Circolare Agenzia delle Entrate – Liquidita – n. 9 del 13 Aprile 2020

Emergenza COVID-19/AGEVOLAZIONI credito d'imposta sanificazione ambienti e strumenti di lavoro. Ammissibili anche le spese per acquisto dispositivi di protezione

individuale

scritto da Marcella Villano | Aprile 15, 2020

L’art. 64 del decreto n° 17/2020 cd Cura Italia riconosce, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, **un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario**, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

L’art. 30 del DL 23/2020 cd Liquidità ha ampliato l’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione, includendo anche le **spese sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale** (quali, ad esempio, **mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari**), ovvero per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici, o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, **barriere e pannelli protettivi**). Sono, inoltre, compresi i **detergenti mani e i disinfettanti.**

I **criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta** saranno stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze **entro il 17 aprile 2020.**

Emergenza COVID-19/CREDITO Misure del DL Cura Italia e DL Liquidità – Primi dati su domande e comunicazioni delle imprese

scritto da Marcella Villano | Aprile 15, 2020

Riportiamo il link al comunicato stampa di ieri della Task Force composta dai soggetti attuatori delle misure di sostegno alla liquidità di imprese e famiglie introdotte o rafforzate dal DL Cura Italia e dal DL Liquidità:

http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2020/Moratoria-dei-prestiti-e-Fondo-di-Garanzia-per-le-Pmi-nelle-prime-2-settimane-oltre-660.000-adesioni-alle-nuove-misure/

Il comunicato segnala che sono oltre 660.000 le domande o comunicazioni giunte da parte di famiglie e imprese.

In particolare, sono circa 437.000 le domande o comunicazioni inviate dal mondo imprenditoriale e accolte dalle banche, per complessivi 58 miliardi di finanziamenti. In tale ambito le comunicazioni relative alla moratoria su prestiti e rate di mutuo sono riferite a importi per oltre 40 miliardi, mentre i 4 miliardi riguardano i prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre.

USA/Piano di aiuti alle PMI, incluse filiali americane di aziende italiane

scritto da Monica De Carluccio | Aprile 15, 2020

Per fronteggiare l'emergenza economica dovuta al Covid-19 gli Stati Uniti hanno varato il "CARES Act" – Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act – un piano di aiuti che introduce un'ampia gamma di strumenti, che spaziano dai prestiti e i sussidi per le imprese alle misure di sostegno ai redditi personali, dall'ampliamento della rete di protezione sociale alle maggiori spese sanitarie.

Tra questi si segnala un provvedimento specifico per le PMI denominato SBA PPP – Small Business Administration Paycheck Protection Program, con il quale sono stati destinati 350 miliardi di dollari alle PMI che impiegano meno di 500 dipendenti, con l'obiettivo di evitare licenziamenti e cessazioni di attività e sostenere le imprese nei mesi più acuti dell'emergenza.

Si riporta di seguito la sintesi dei punti di maggior rilievo effettuata dalla nostra Ambasciata a Washington DC:

"1. Tale provvedimento si estende anche alle aziende operanti negli Stati Uniti la cui proprietà è riconducibile a soci stranieri. Abbiamo voluto verificare se il programma fosse accessibile anche da parte di imprese di diritto statunitense possedute o controllate in maggioranza da investitori stranieri, che hanno tipicamente un visto di lunga durata ma non dispongono del permesso di stabile residenza (la c.d. "green card") e non vi sono infatti dubbi sulla titolarità di soggetti americani o di residenti permanenti. A tal proposito, la Small Business Administration (SBA) ci ha confermato oggi

che anche i “foreign-owned businesses” possono accedere senza problemi al programma, che è studiato per proteggere i lavoratori statunitensi indipendentemente dalla nazionalità dei soci di controllo dell’azienda.

2. Il programma prevede che le aziende possano accedere a finanziamenti agevolati di cui è prevista la conversione in sussidi a fondo perduto qualora:
(i) non sia ridotta la forza lavoro nel periodo 15 febbraio – 30 giugno 2020;
(ii) i fondi siano utilizzati per pagare gli stipendi dei lavoratori nelle 8 settimane successive all’erogazione (maggiori informazioni sulle effettive modalità di calcolo sono disponibili sul sito del Dipartimento del Tesoro: https://home.treasury.gov/system/files/136/PPP–Fact-Sheet.pdf).
I prestiti – con durata biennale, tasso di interesse agevolato all’1% e ammontare massimo per impresa fissato in 10 milioni – sono messi a disposizione dalle banche (che percepiscono una commissione, pagata dal Governo Federale), ma sono garantiti a livello federale dalla Small Business Administration (SBA). Le richieste di finanziamento devono essere inoltrate tramite l’istituto bancario americano di riferimento dell’azienda, la SBA ha invitato a diffondere tra i possibili interessati i riferimenti al customer service call center (1-800-659-2955) e al sito internet dedicati al programma (https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/paycheck-protection-program-ppp).

In pochi giorni, pur con qualche difficoltà tecnica legata al numero di domande presentate, oltre 1/5 dei fondi messi a disposizione tramite il “Paycheck Protection Program” sono stati erogati (ad oggi circa $70 miliardi), tanto che l’Amministrazione ha già avviato colloqui con il Congresso per espandere il finanziamento di ulteriori 250 miliardi.
“We’ll be running out of money pretty quickly, which is a good thing in this case, not a bad thing” ha rimarcato Trump

incontrando ieri virtualmente i vertici delle principali banche americane, tra cui Citibank, Wells Fargo, Visa e Mastercard. Il CEO di Bank of America e il Presidente di JPMorgan Chase hanno riferito di aver raccolto in pochi giorni rispettivamente 250.000 e 375.000 domande per prestiti tra i $4.000 e i $2.6 milioni.
Anche la Federal Reserve, che ha già avviato programmi di supporto al credito, ha prospettato di intervenire a supporto del PPP acquistando dalle banche i crediti erogati, in modo da supportarne la liquidità.

3. L'Ambasciata segnalerà l'opportunità alle imprese italiane sia tramite la rete ICE e delle Camere di Commercio Italiane negli USA, sia attraverso i propri canali di comunicazione."

Invitiamo le aziende che hanno investimenti, attività e dipendenti negli USA ad approfondire queste misure.

Emergenza Covid-19: Circolare ABI 9 aprile 2020 – Procedure INPS di semplificazione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti

di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del DL n. 18/2020

scritto da Francesco Cotini | Aprile 15, 2020

Facendo seguito alla nostra precedente informativa dello scorso 31 marzo, avente ad oggetto la “Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del DL n. 18/20”

Vi informiamo che l’ABI, con propria circolare allegata, chiarisce come le semplificazioni che l’Inps ha introdotto per ridurre i tempi per l’accredito dei trattamenti di integrazione al reddito (cassa integrazione ordinaria, cassa in deroga, assegni del fondo integrazione salariale e dei fondi di solidarietà bilaterali) concorrano a velocizzare anche l’anticipazione del trattamento di integrazione salariale da parte delle banche.

In sintesi, dal 6 aprile le procedure Inps per l’accredito dei trattamenti di sostegno al reddito non richiedono più l’invio dei modelli cartacei validati presso gli sportelli bancari e postali. La verifica sulla validità dei conti correnti indicati per il pagamento delle prestazioni viene ora effettuata con applicativi dell’Istituto che comunicano direttamente con le banche.

In particolare, l’Inps ha semplificato il c.d. modello “SR41” con cui le imprese, richiedenti la prestazione di cassa integrazione, comunicano i dati dei lavoratori per il

pagamento diretto dei trattamenti di integrazione del reddito.

Tutto ciò consente di semplificare anche il procedimento di anticipo dei trattamenti di cassa integrazione guadagni da parte delle banche.

ABI segnala pertanto che:

(i) la comunicazione di cui all'Allegato A3 della Convenzione risulta superata, date le innovazioni introdotte, e pertanto il lavoratore non deve effettuare ulteriori comunicazioni all'Inps. Infatti, il codice iban del conto corrente sul quale domiciliare il trattamento di sostegno del reddito è ora comunicato all'Inps dal datore di lavoro con il modello SR41 già al momento della richiesta di trattamento ordinario di integrazione del reddito, quindi non è necessario effettuare alcuna comunicazione ulteriore all'Inps;

(ii) è altresì possibile che la banca richieda al lavoratore la copia del modello SR41 presentata dal datore di lavoro all'Inps;

(iii) con riferimento all'allegato A4, per la dichiarazione di cui al punto 3, è possibile utilizzare la ricevuta rilasciata dall'Inps a seguito dell'inoltro della domanda di integrazione salariale (attestazione di trasmissione della domanda);

(iv) la Convenzione favorisce la gestione delle pratiche in "remoto", così da limitare l'accesso in filiale alle esigenze

indifferibili.

Per ulteriori approfondimenti trasmettiamo la circolare dell’ABI con la documentazione allegata.

All.ti

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

AREA SERVIZI ALLE IMPRESE:

Marcella Villano 089200841 m.villano@confindustria.sa.it

Allegato

Lettera_circolare _prot. ucr 000696-1